

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

DECRETO DEL SINDACO - ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI". MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA DGR 27-23223 DEL 24.11.1997

Premesso che

- il Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e la Regione Piemonte in data 15 febbraio 2022 hanno formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma in argomento;
- con Decreto Sindacale prot. n. 3985 del 22.03.2022 è stato approvato il sopra citato Accordo. Il Decreto medesimo è stato pubblicato a cura del Comune di Bagnolo Piemonte sul BURP n 13 del 31.03.2022;
- l'accordo prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2023.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che:

- il Comune di Bagnolo Piemonte con nota del 13.02.2023 ha convocato il Collegio di vigilanza, ai sensi dell'art 9 dell'Accordo medesimo, per la valutazione di una modifica di lieve entità e di una proroga dei termini dell'accordo;
- il Comune di Bagnolo Piemonte, durante il Collegio di vigilanza, ha comunicato che successivamente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica l'esponentiale aumento dei costi delle opere pubbliche ha causato l'impossibilità del Comune di Bagnolo Piemonte di procedere all'affidamento degli incarichi professionali necessari allo sviluppo dei successivi livelli progettuali;

Consci dell'impossibilità della Regione Piemonte di modificare l'importo del finanziamento oggetto dell'accordo di programma, e rendendosi disponibili a modificare la propria quota di finanziamento qualora necessario, si ritiene che la sola strada percorribile per addivenire al completamento dell'opera sia quello della modifica di lieve entità del progetto garantendone le finalità previste dall'accordo;

Al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei prezzi sull'opera in oggetto si propongono le seguenti lievi modifiche al progetto:

- Nuova localizzazione del laghetto di innevamento, realizzando lo stesso a valle degli impianti di risalita in prossimità del tappeto pista "baby" (vedere planimetria allegata);
- Limitata riduzione dello sviluppo dell'impianto di innevamento qualora i fondi non consentissero il mantenimento di quanto attualmente previsto; si garantirà in ogni caso l'innnevamento delle piste "Baby" e "Campo scuola";
- Riduzione della sala macchina sulla base delle esigenze del nuovo impianto in progetto;
- A causa dell'aumento dei costi, con conseguente impossibilità di perfezionare le procedure di appalto, e soprattutto a causa della necessità di individuare le soluzioni necessarie alla mitigazione dei costi seppure garantendo le finalità previste dall'accordo, non potrà essere rispettato il termine

per la realizzazione dell'intervento e della sua rendicontazione previsto per il 31 dicembre 2023 per le motivazioni sopra riportate.

Preso atto che:

- il Collegio di vigilanza nella seduta del 15 del mese di marzo, in Torino in modalità telematica – previa convocazione disposta dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. n. 2550/2023 del 13.02.2023, ha ritenuto accoglibile la richiesta del Comune di modifica di lieve entità e di proroga della scadenza dell'Accordo al 31 dicembre 2024 in quanto il progetto ha subito rallentamenti e ritardi sia a causa dell'aumento dei costi, ma soprattutto a causa della necessità di procedere all'individuazione delle soluzioni necessarie alla mitigazione dei costi seppure garantendo le finalità previste dall'accordo;
- la suddetta proroga e la variazione di modifica di lieve entità del progetto, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Il Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DECRETA

1. È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Bagnolo Piemonte finalizzato alla realizzazione degli interventi di "Impianto di innervamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski", sottoscritto dal Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e dalla Regione Piemonte in data 15 febbraio 2022 e pubblicato a cura del Comune di Bagnolo Piemonte sul BURP n 13 del 31.03.2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approvava la modifica di lieve entità al progetto e la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
3. Di demandare al Responsabile del Procedimento ing. Alex Davico, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Bagnolo Piemonte, 14.04.2023

F.to IL SINDACO
Roberto BALDI